



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 4

Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette

Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente:
«3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi puo' essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile e' obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al risarcimento del danno».

Versione in vigore dal 22 marzo 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Estremi	Legge 9 marzo 2022, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-reati-contro-il-patrimonio-culturale/art-4-modifica-alla-legge-6-dicembre-1991-n-394-in-materia-di-aree-protette>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it